

**REGIONE
PUGLIA**

*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016
Il Commissario ad Acta*

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO N. 52 DEL 29 GIUGNO 2017


Oggetto: Impianto complesso di Conversano (BA) per il conferimento dei rifiuti solidi urbani. Procedimento di revisione ISTAT della tariffa per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Annullamento in autotutela del Decreto del Sub Commissario ATO BA n. 1 del 30 maggio 2016.

**IL COMMISSARIO DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 11/08/2016 avente ad oggetto: "*Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012*", con il quale veniva nominato l'avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell'art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016 per sei mesi dalla data di notifica dell'atto all'interessato.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 09/02/2017 con il quale veniva prorogato sino alla data del 31/12/2017 il precitato incarico di Commissario ad Acta.

RILEVATO che nella fase transitoria, nelle more della costituzione e dell'attivazione dell'Agenzia sono affidate al Commissario ad Acta tutte le funzioni in precedenza attribuite



agli OGA provinciali e, successivamente, affidate dall'art. 9 della l.r. n. 24/2012, così come modificato, all'Agenzia al fine di evitare che si verifichino criticità alla gestione del ciclo dei rifiuti.

VISTO il contratto Rep. n. 11461 sottoscritto in data 28 maggio 2012 tra il Presidente della Regione Puglia - Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ed il legale rappresentante della Ditta "Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l." per la gestione dell'impianto complesso di Conversano (BA) per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed a servizio dei Comuni dell'ex Bacino di utenza BA 5;

RILEVATO che il citato art. 6.2 del contratto testualmente recita: *"La tariffa sarà aggiornata, a partire dal 2°(secondo) anno di esercizio, entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno con conguaglio e valore dal 1°(primo) gennaio precedente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi della produzione dei prodotti industriali"*;

VISTO il Decreto del Sub-Commissario dell'ATO Bari n. 1 del 30 Maggio 2016 avente ad oggetto: *"Adeguamento tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto complesso di Conversano gestito dalla società 'Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l.'. Approvazione"*, con cui si è provveduto all'approvazione della metodologia di calcolo per l'adeguamento tariffario per gli anni 2013, 2014, 2015 e per gli anni successivi;

RILEVATO che tale provvedimento, tuttavia, ha preso in considerazione, ai fini del predetto adeguamento, il cd. "sub indice", afferente alla categoria *"E - Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento"*, anziché l'Indice Generale dei prezzi alla produzione industriale, cui faceva invece espresso riferimento la clausola contrattuale;

RILEVATO che il predetto provvedimento è stato impugnato dal gestore dell'impianto con ricorso proposto nel 2016 innanzi il TAR Puglia di Bari, con il quale si è contestata la metodologia di calcolo per l'adeguamento tariffario all'indice ISTAT ivi applicata, ritenuta dal Gestore lesiva per i propri interessi;

RILEVATO altresì che il predetto Decreto è stato impugnato di recente anche dai Comuni di



Casamassima e Polignano a Mare, con ricorsi proposti innanzi il TAR Puglia di Bari, volti a censurare l'omessa applicazione dell'indice FOI in luogo del predetto sub indice categoria "E" ai fini del ridetto adeguamento tariffario;

CONSIDERATO che con nota AOO_009_OGA/PROT del 22.03.2017, lo scrivente Commissario ad acta ha reso noto che si erano avviati doverosi approfondimenti tecnici in merito all'aggiornamento della tariffa in questione e all'Indice Istat cui fare correttamente riferimento nella fattispecie, con conseguente invito ai Comuni dell'ex Bacino provinciale a soprassedere alle richieste di pagamento nelle more della predetta attività;

RILEVATO, altresì, che, all'esito di un approfondito confronto su tale rilevante tema con ANCI e con la stessa struttura dello Scrivente, nella seduta del 04/05/2017 la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali ha assunto la deliberazione di condivisione della nota tecnico-scientifica redatta da ISTAT avente ad oggetto "*Nota indicativa sul corretto utilizzo da parte dei Comuni degli Indici ISTAT per la revisione dei prezzi nei contratti di servizio relativi al ciclo dei rifiuti*" con la quale si è stabilito che l'indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali risulta maggiormente rispondente alle esigenze di misurazione dei prezzi nel ciclo dei rifiuti rispetto a qualsiasi indice a livello settoriale;


CONSIDERATE integralmente recepibili e condivisibili le considerazioni tecniche rinvenienti nella citata deliberazione della Conferenza Stato- Città e non ravvisando ragione alcuna per discostarsene;

CONSTATATO inoltre che il tenore letterale della clausola contrattuale in parola è tale da escludere che le parti abbiano fissato un termine diverso per l'applicazione della tariffa revisionata dal mese di gennaio successivo ad un anno dalla firma del contratto e che pertanto, per il periodo maggio 2012 – dicembre 2013, la tariffa rimane inalterata e pari all'importo offerto in sede di gara;

CONSIDERATO pertanto, in virtù di quanto precede, che occorre procedere all'annullamento in via di autotutela del Decreto del Sub Commissario ATO BA n. 1 del 30 maggio 2016, e che di conseguenza, ai sensi dell'art. 6.2 del citato contratto Rep. n. 11461/2012, occorre procedere nuovamente alla revisione della tariffa di conferimento dei rifiuti per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 presso l'impianto complesso di Conversano (BA);

VISTO che ai fini del calcolo della tariffa per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 occorre valutare le variazioni intervenute per l'Indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali rispettivamente per gli intervalli temporali decorrenti:

- dalla data di sottoscrizione del contratto, ossia il maggio 2012, al mese di gennaio 2014;



- dal mese di gennaio 2014 al mese di gennaio 2015;
- dal mese di gennaio 2015 al mese di gennaio 2016;
- dal mese di gennaio 2016 al mese di gennaio 2017.

RITENUTO di stabilire che, al fine di preservare la tariffa oggetto di aggiudicazione, gli indici ISTAT con valori negativi non determineranno diminuzioni della stessa tariffa come cristallizzata in contratto. La tariffa sarà variata in aumento in caso di indici ISTAT positivi;

RILEVATO attraverso il portale istituzionale internet dell'Istituto di Statistica ("ISTAT Rivaluta") che le variazioni percentuali intercorse per l'indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per gli intervalli temporali analizzati sono:

- maggio 2012 - gennaio 2014: -2,2%;
- gennaio 2014 - gennaio 2015: -3,8%;
- gennaio 2015 - gennaio 2016: -3,0%;
- gennaio 2016 - gennaio 2017: 2,9%.

VALUTATO che l'applicazione delle suddette percentuali rispettivamente alla tariffa prevista da contratto all'art. 6.1, pari a 125,75 €/ton oltre IVA, ed alle successive annualità, determina le seguenti tariffe:

- maggio 2012 – dicembre 2013: **125,75 €/ton oltre IVA** (tariffa non soggetta a revisione ISTAT come da contratto, art. 6.2);
- gennaio 2014 – dicembre 2014: **125,75 €/ton oltre IVA** (tariffa non variata in quanto l'indice ISTAT risulta negativo);
- gennaio 2015 – dicembre 2015: **125,75 €/ton oltre IVA** (tariffa non variata in quanto l'indice ISTAT risulta negativo);
- gennaio 2016 – dicembre 2016: **125,75 €/ton oltre IVA** (tariffa non variata in quanto l'indice ISTAT risulta negativo);
- gennaio 2017 – dicembre 2017: **129,40 €/ton oltre IVA** (tariffa variata in quanto l'indice ISTAT risulta positivo).



VISTO:


- il D. Lgs 267/2000;
- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
- la Deliberazione assunta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 4 maggio 2017;

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di annullare in autotutela il Decreto del Sub-Commissario dell'ATO Bari n. 1 del 30 maggio 2016 avente ad oggetto: *“Adeguamento tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto complesso di Conversano gestito dalla società ‘Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l.’. Approvazione”*.
2. Di approvare le tariffe di conferimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 presso l'impianto complesso di Conversano (BA) a servizio dei Comuni dell'ex Bacino 5 e di eventuali altri comuni dell'ambito unico regionale e gestito dalla Ditta “Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l.”
3. Di stabilire che le tariffe di conferimento sono determinate in:
 - **125,75 €/ton oltre IVA** per il periodo maggio 2012 – dicembre 2013;
 - **125,75 €/ton oltre IVA** per il periodo gennaio 2014 – dicembre 2014;
 - **125,75 €/ton oltre IVA** per il periodo gennaio 2015 – dicembre 2015;
 - **125,75 €/ton oltre IVA** per il periodo gennaio 2016 – dicembre 2016;
 - **129,40 €/ton oltre IVA** per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017.
4. Di notificare il presente provvedimento a:



**REGIONE
PUGLIA**

Società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l. (bacinquesrl@legalmail.it), tutti i Comuni dell'ex Bacino BA5 (Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Capurso, Casamassima, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Triggiano, Turi, Valenzano) al Comune di Bari, alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio e Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e di pubblicarlo sul sito istituzionale della Regione Puglia - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 29 giugno 2017

*Il Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione
dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016*

avv. Gianfranco Grandaliano

